



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
sicurezza e POLITICHE DELL'immigrazione

Servizio finanza locale

finanzalocale@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 558
fax + 39 0432 555 578, 0432 555 143
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

TRASMESSA VIA PEC

Ai Comuni della Regione

LORO SEDI

e, p.c.:

Al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali

SEDE

Oggetto: Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali del Friuli Venezia Giulia. Fase sperimentale. Regolamento in attuazione degli articoli 30, comma 3 e 31, comma 3 bis, della legge regionale 17 luglio 2015, n.18 (DPRReg. 05/Pres del 17/01/2019). Comunicazione.

La legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (articoli 30 e 31) prevede l'individuazione di condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, rilevabili mediante indicatori significativi e la collocazione dei bilanci degli enti locali in categorie che definiscono il grado di solidità dei bilanci stessi (ottimali, standard, potenzialmente deficitari, strutturalmente deficitari, in dissesto).

Al fine di dare attuazione al precetto legislativo è stato approvato il Regolamento regionale con Decreto del Presidente della Regione n. 051/Pres. del 17 gennaio 2019, pubblicato nel Bur n. 5 del 30 gennaio 2019. Il regolamento definisce gli elementi utili per la collocazione dei bilanci nelle categorie sopra evidenziate.¹

¹ **Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18** (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.)

Art. 30 (Condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali)

1. Per garantire l'equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.

2. Gli indicatori consentono la distinzione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali nelle seguenti categorie:

a) ottimali: presentano indici strutturali sopra la media;

b) standard: presentano indici strutturali nella media;

c) potenzialmente deficitari: presentano potenziali condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;

d) strutturalmente deficitari: presentano condizioni di squilibrio e irregolarità nella gestione economico-finanziaria;

e) in dissesto: presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio e gravi irregolarità nella gestione economico-finanziaria tali da comportare un intervento regionale di salvaguardia.

3. Con regolamento regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, sono definiti, con valenza triennale e ai fini della collocazione dei bilanci degli enti locali nelle fattispecie di cui al comma 2:

a) gli indici di stabilità finanziaria;

b) le eventuali condizioni gestionali significative;

c) gli ulteriori criteri per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle categorie di cui al comma 2;

d) lo schema di documento di sintesi degli indici di cui alla lettera a).

d bis) le misure incentivanti e sanzionatorie in relazione alle condizioni strutturali di cui al comma 2.

4. Il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria è redatto secondo lo schema di cui al comma 3.

Tale previsione normativa risponde a un duplice obiettivo.

Da un lato, vi è la necessità, per la Regione, di monitorare l'andamento del sistema integrato della finanza regionale, al fine di garantire l'equilibrio del sistema finanziario ed assicurarne la sana gestione economico – finanziaria. Un tanto anche in coerenza con il ruolo che la Regione FVG (in luogo degli uffici statali per il resto d'Italia) nelle gestioni delle procedure di salvaguardia da attuare nel caso di squilibrio e/o dissesto degli enti locali ricadenti nel proprio territorio.

Dall'altro vi è l'opportunità di fornire agli enti locali uno strumento dinamico che permetta una autovalutazione della condizione del proprio bilancio, in un'ottica di segnalazione preventiva di potenziali situazioni di criticità finanziaria.

La previsione di categorie a connotazione "positiva" (bilanci ottimali e standard), inoltre, permette di dare evidenza a situazioni di sana gestione finanziaria, che possono così diventare modelli cui tendere.

Il regolamento sarà applicato in via sperimentale, con riferimento al triennio 2019-2021: durante tale periodo saranno rilevati gli indicatori previsti dal regolamento stesso e saranno effettuate le elaborazioni necessarie per determinare gli indici che consentano la classificazione dei bilanci degli enti locali nelle categorie sopra citate. Nel corso della sperimentazione, la metodologia approvata con regolamento potrà essere modificata.

Al termine della fase di sperimentazione saranno attuati tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, tra i quali anche la definizione del sistema incentivante e sanzionatorio (articolo 30, comma 3, lettera d bis)).

La gestione del percorso della fase sperimentale, così come delle fasi propedeutiche e successive, è attuata con metodo trasparente, condiviso e partecipato come previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale n. 18/2015.

Pertanto, nella fase precedente all'elaborazione del regolamento, si sono svolti incontri con i rappresentanti dei Comuni tramite l'Anci e con i rappresentanti dei revisori dei conti degli enti locali tramite l'Ancrel al fine di addivenire ad una scelta condivisa degli indicatori e delle modalità di costruzione di un valore sintetico che definisca le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, nonché degli intervalli per la suddivisione dei medesimi bilanci nelle categorie più volte citate. La condivisione dei risultati con tali soggetti continuerà anche durante la fase di sperimentazione.

Il regolamento è composto da 5 articoli e da 3 allegati che individuano gli indici per la rappresentazione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali (Allegato A), i pesi attribuiti a ciascun indicatore (Allegato B) e le soglie (Allegato C) per l'inserimento dei bilanci degli enti locali nelle categorie previste dall'articolo 30, comma 2, della LR n. 18/2015.

Art. 31 (Monitoraggio delle condizioni strutturali degli enti locali. Sistema incentivante e sanzionatorio)

1. Le condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, individuate ai sensi dell'articolo 30, sono soggette al monitoraggio annuale da parte della struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

1 bis. (ABROGATO)

1 ter. (ABROGATO)

1 quater. Agli enti locali che inviano i flussi informativi relativi al rendiconto di gestione alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) trascorsi sessanta giorni dal termine fissato dalla normativa statale in materia, è applicata una sanzione a valere sui trasferimenti spettanti all'ente per l'esercizio successivo. La misura della sanzione è pari allo 0,1 per cento della quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale.

2. (ABROGATO)

3. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 3, può prevedere, tra le sanzioni per i comportamenti determinanti lo scostamento rispetto a obiettivi di finanza pubblica e fino alla dimostrazione della messa in atto di provvedimenti correttivi, fra i quali anche l'alienazione di beni mobiliari e immobiliari rientranti nel patrimonio disponibile dell'ente, nonché la misura massima dell'autonomia impositiva, il divieto di iscrivere in bilancio spese per attività discrezionali e di procedere alla copertura di posti di ruolo vacanti nelle piante organiche.

3 bis. La disciplina definita con il regolamento regionale di cui all'articolo 30, comma 3, è sperimentale per il primo triennio di applicazione. Le misure incentivanti e sanzionatorie di cui all'articolo 30, comma 3, lettera d bis), sono definite in esito alla sperimentazione.

4. Con legge regionale sono definiti:

- a)** i meccanismi automatici sanzionatori, quali l'individuazione di casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali, di interdizione dalle cariche in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari o di gravi violazioni di legge che comportino grave dissesto alle finanze locali;
- b)** le procedure connesse al dissesto finanziario degli enti locali, all'attività dell'organo di liquidazione, all'acquisizione dei mezzi finanziari per il risanamento, alle disposizioni concernenti il bilancio stabilmente riequilibrato, alle condizioni e ai limiti conseguenti al risanamento.

In particolare, l'articolo 3 del regolamento definisce le modalità di individuazione delle condizioni strutturali dei bilanci degli enti locali, attraverso il calcolo di un valore sintetico che esprime la solidità del bilancio dell'ente locale considerato. Tale valore è determinato quale sommatoria del valore standardizzato di ogni indicatore di cui all'Allegato A), moltiplicato per il suo peso (questo ultimo rappresentato nell'Allegato B).

Quanto più alto sarà il valore assunto dal valore sintetico, tanto migliore sarà valutata la condizione strutturale del bilancio dell'ente locale considerato.

È di fondamentale importanza sottolineare che, al fine della determinazione del valore sintetico, gli uffici regionali utilizzano gli indicatori che sono già presenti in banche dati statali (principalmente la Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche – BDAP) e regionali, cui gli enti locali sono tenuti ad inviare periodicamente tali informazioni.

A tale proposito preme sottolineare l'importanza di rispettare le tempistiche previste per la trasmissione dei dati alla BDAP, allo scopo di permettere agli uffici regionali di acquisire i dati in tempi utili per una tempestiva elaborazione dell'indice sintetico. Si ricorda che è prevista una sanzione regionale (comma 1 quater dell'articolo 31 delle LR n. 18/2015) nel caso di tardivo invio dei dati alla BDAP.

I dati indispensabili per le elaborazioni necessarie a dare attuazione a quanto previsto dal regolamento non comportano pertanto un aggravio di lavoro per gli uffici comunali.

I risultati saranno inviati ai singoli enti per la sola parte di propria competenza ed interesse, anche per gli adempimenti a carico dell'organo di revisione economico – finanziaria, come previsto dall'articolo 28, comma 1² della LR n. 18/2015.

La Regione, invece, oltre ad avere evidenza di tutte le situazioni singole, provvederà al trattamento dei dati in forma anonima ed aggregata, al fine di fornire al sistema locale e regionale studi ed elaborazioni.

Si trasmette il decreto, con i relativi allegati.

Gli uffici restano a disposizione per eventuali necessità di chiarimento.

Cordiali saluti.

Il Direttore del Servizio
dott. Salvatore Campo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i (Codice dell'amministrazione digitale)

Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Campo (tel. 0432 555 558)

Responsabili dell'istruttoria: dott.ssa Alessandra Mossenta (tel. 0432 555 139) – dott.ssa Francesca Morassi (tel.: 0432 555 927)

Allegati: 1

² **Legge regionale 17 luglio 2015, n. 18** (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali.)

Art. 28 (Valutazioni dell'organo di revisione sulla stabilità finanziaria)

1. L'organo di revisione economico-finanziaria redige il documento di sintesi degli indici di stabilità finanziaria di cui all'articolo 30, comma 3, da allegare alla relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione di cui all' articolo 239 del decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, al fine di evidenziare la situazione economico-finanziaria dell'ente locale.

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	31/01/2019
Nome	NOTA_ENTI_REG._COND_STR_BIL_EELL.PDF
Impronta	F6669690356244B8FCB8909C8D7A5876FB8553387EF8C23158C3C29CF6EE6881
Dimensione (Byte)	303,489

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	AAL-DOP-2019-1433-P
Verso	Partenza
Data registrazione	31/01/2019

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	1

FIRMA 1	
Firmatario	SALVATORE CAMPO
Codice Fiscale	CMPSVT59C22L424C
Codice Identificativo	2303-1481099199813
Ente Certificatore	Actalis Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/80014930327
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	26 46 AB F9 83 01 0A 01 73 60 3A 33 A9 BD 1A 64 CE B8 79 5F CD 90 8A 7C D2 58 C4 38 D0 48 23 C0 7F 80 DB 98 0A 9A F6 8D DF 07 A6 AC 50 15 EF 7F AC B7 D3 50 8E 61 B7 03 FB 48 07 F8 7F A8 2A 2D 3C 14 D7 DB 44 69 16 37 CB 3B 89 60 26 42 CF ED 07 CC 0B E0 28 AE 30 D4 71 24 4D 2E 70 24 14 DD 89 F2 33 8C D5 E7 E1 B6 F5 3A 05 D5 A1 ED D2 DC BF 8E 9F 07 78 40 E5 12 3D 20 CC B7 79 74 1B E7 D5 EF CB B8 A1 91 A4 FA E8 B9 A1 B4 A4 D7 B4 F9 32 36 AD 6D FD 64 72 8B 1F 3A 19 68 B8 5D BD 54 A1 AA E6 89 BC 43 38 64 1A 8E 94 24 3E 6D AF DE 5B 98 0E 59 80 72 A7 4B 45 3A D7 DE 75 EA 67 CE 33 8A E7 E1 A8 C8 23 29 6D 6A D5 B5 1F F8 E1 CB E5 E7 4C 00 39 A6 9D 33 A2 1B 57 B7 6F 09 1E A7 2C 66 0E 96 7E 6D 18 F2 3F 21 15 E3 EC 21 88 B4 BF D2 20 DD A4 16 6B 86 EC CD 9A 36 70 21 C7 48
Data e ora della Firma	31/01/2019 08:57:02 GMT
Validità del certificato	Dal 07/12/2016 08:27:47 GMT al 15/08/2022 22:12:47 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	